

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 aprile 2020, n. 621

**Art. 57 c. 1 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 e 55. mm. e ii. "Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" e L.r. n. 17/2007 e smi. Disposizioni in materia di competenze dei Comuni relativamente ai siti di importanza comunitaria. Atto di indirizzo.**

L'Assessore con delega alla Qualità dell'Ambiente, d'intesa con l'Assessore con delega alla Pianificazione territoriale - Urbanistica, Assetto del territorio, Paesaggio, Politiche abitative, sulla base dell'istruttoria espletata congiuntamente dalla Sezione Autorizzazioni Ambientali - Servizio Via e Vinca - e dalla Sezione Urbanistica, confermata dai rispettivi dirigenti, riferisce quanto segue.

**Premesso che:**

- nella Regione Puglia l'assetto delle competenze relative alle procedure di Valutazione di incidenza (VINCA), inizialmente disciplinato dalla L.r. del 12 aprile 2001, n. 11 e smi, è stato modificato dalla L.r. del 14 giugno 2007, n. 17, secondo la quale la Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico - venatori, per gli interventi di cui al comma 4 dell'art. 4 non compresi negli allegati A.1) e B.1) e negli allegati A.2) e B.2) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Province, mentre quest'ultima è competente per le procedure di V.I.A. e di valutazione di incidenza ambientale relative ai progetti identificati negli elenchi A.2) e B.2), nonché per i progetti elencati negli elenchi A.3) e B.3) la cui localizzazione interessa il territorio di due o più Comuni ovvero che ricadano all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'art. 4;
- la successiva L.r. 3 luglio 2012, n. 18, così come emendata dall'art. 52 della L.r. 29 dicembre 2017, n. 67 che ha sostituito l'art. 23 della L.r. n. 18/2012, ha previsto che *"Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche"* e che *"I procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono conclusi dall'ente presso il quale è stata inoltrata l'istanza, fatta salva la possibilità per il proponente di presentare una nuova istanza conformemente alla disposizione del comma 1"*;
- il quadro delle competenze in materia di VINCA è stato ulteriormente modificato a seguito di quanto disposto dalla Legge del 28 dicembre 2015, n. 221 recante *"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali"* che, all'art. 57, ha attribuito ai Comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti la competenza relativa alla Valutazione di incidenza disponendo quanto di seguito riportato: *"1. Al fine di semplificare le procedure relative ai siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, fatta salva la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di riservarsi, con apposita norma, la competenza esclusiva, sono effettuate dai comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricade interamente il sito, le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni"*;
- tale disposizione di legge è stata successivamente modificata dal D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, che, con l'art. 17-bis, comma 1, ha introdotto il comma 1-bis all'art. 57 che così recita: *"Al fine di consentire ai comuni l'acquisizione delle risorse provenienti dall'esercizio delle funzioni previste dal comma 1, la competenza per i provvedimenti ivi previsti è esercitata"*

*dal comune nel cui territorio devono essere eseguiti gli interventi previsti dal citato comma 1, anche quando il sito ricade nel territorio di più comuni, assicurando l'adeguata competenza nell'effettuazione delle valutazioni:";*

- alla luce di quanto disposto dal citato art. 57 della L. 221/2015 e ss. mm. e ii. e tenuto conto che la Regione Puglia non si è avvalsa della facoltà prevista dalla medesima legge di riservarsi la competenza esclusiva, ovvero di delegarla alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari, la stessa, relativa agli interventi minori menzionati dal medesimo articolo n. 57 della L. 221/2015 e ss. mm. e ii., è attribuita ai Comuni rientranti in quanto previsto dalla predetta norma, così come elencati nella Delibera di Giunta Regionale del 24 luglio 2018, n. 1362, pubblicata sul B.U.R.P. n. 114 del 31 agosto 2018;
- la D.G.R. 24 luglio 2018 n. 1362 ha modificato e integrato la D.G.R. del 14 marzo 2006, n. 304 (pubblicata sul BURP n. 41 del 30 marzo 2006) recante *“Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza ai sensi dell'art. 6 della direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del DPR n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'art. 6 del DPR n. 120/2003”* riportando, tra l'altro, l'elenco dei Comuni con popolazione superiore a 20.000 e ricompresi nei Siti della Rete Natura 2000.

#### **Rilevato che:**

- a valle di tali sopravvenienze normative intervenute a livello statale la Regione Puglia non si è avvalsa della facoltà espressamente contemplata dalla medesima legge di riservarsi la *“competenza esclusiva”*, ovvero di delegarla alle Province ed alla Città Metropolitana di Bari. Di talché, in ragione del deferimento ai Comuni delle funzioni relative agli interventi minori menzionati dal medesimo articolo n. 57 della L. 221/2015 e ss. mm. e ii., così come elencati nella D.G.R. n. 1362/2018. Tale novella ha però ingenerato dubbi circa la competenza per gli stessi interventi, tanto da indurre diverse Amministrazioni comunali a porre quesiti in ordine alla univoca individuazione dell'Ente che deve espletare i relativi procedimenti. A titolo esemplificativo si citano le sottostanti comunicazioni:
  - il Comune di Lecce, con nota proprio prot. n. 50198 del 03/04/2019, inviata per conoscenza alla Sezione Autorizzazioni Ambientali, che la acquisiva al prot. AOO\_089/4039 del 05-04-2019, nonché alla Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, trasmetteva alla Provincia di Lecce alcune istanze di Valutazione di incidenza ritenendo che le stesse non rientrassero *“tra le competenze esclusive dell'Amministrazione comunale quale Autorità competente per la V.Inc.A.”* ai sensi dell'Art. 57 della L. 227/2015;
  - la Provincia di Lecce, con nota prot. n. 16426 dell'08/04/2019, in atti al prot. uff. AOO\_089/4144 del 08-04-2019, riscontrava la nota prot. 50198/2019 affermando, viceversa, che, sulla base di quanto disposto dall'art. 57 della L. 221/2015, la competenza relativa alla Valutazione di incidenza per le istanze menzionate nella predetta nota fosse da attribuire al Comune di Lecce;
  - il Comune di Lecce, alla luce delle differenti letture dell'art. 57 della L. 221/2015 così come sopra riportato, con note prot. n. 52848 del 09/04/2019 e prot. n. 67761 del 10/05/2019, chiedeva alla Sezione Autorizzazioni Ambientali di fornire direttive circa l'individuazione dell'Autorità competente sulla Valutazione di incidenza ai sensi del citato articolo di Legge;
  - il Comune di Altamura, con nota prot. n. 53442 del 24/07/2019, in atti al prot. uff. AOO\_089/9557 del 31/07/2019, evidenziava analoghi contrasti interpretativi con la Città Metropolitana di Bari circa l'individuazione dell'Autorità competente in relazione ad alcuni interventi stante la definizione di *“opere di sistemazione esterne”* non sufficientemente circostanziata dalla norma statale.

#### **Considerato che:**

- a seguito dei predetti contrasti interpretativi evidenziati dalle Autorità delegate alla Valutazione di incidenza e delle relative richieste di chiarimenti, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, al fine di definire in modo univoco l'assetto delle competenze tra i suddetti Enti delegati, muovendo comunque dal principio secondo cui il legislatore nazionale ha inteso delegare *“interventi minori”*, riconducibili agli interventi edilizi così come definiti dalle lettere b) c) e d) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e ricadenti nel novero di attività e settori già di diretta competenza dei Comuni, individuava alcune tipologie di interventi, mutate

dall'art. 6 c. 1 del D.P.R. n. 380/2001 nonché dall'Allegato A del D.P.R. n. 31/2017 e connotate da finalità prevalentemente conservative o di gestione e di adeguamento, che potessero rientrare nella definizione di "opere di sistemazione esterne" menzionate nel predetto articolo di legge;

- con nota prot. AOO\_089/18/06/2019 n. 7353, al fine di agevolare un'attività istruttoria efficace e tempestiva da parte dei Comuni delegati, la Sezione Autorizzazioni Ambientali trasmetteva l'elenco di tali tipologie al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare e, per conoscenza, alla Sezione Tutela e valorizzazione del Territorio (Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità), chiedendo alla predetta Direzione Generale di far pervenire comunicazione circa la definizione attribuita dallo scrivente alle "opere di sistemazione esterne" di cui all'art. 57 della L. 221/15;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota prot. n. 19332 del 02/08/2019, acclarata al prot. regionale AOO\_089/02/08/2019 n. 9682, riscontrava la richiesta della Sezione Autorizzazioni Ambientali precisando, da un lato che "(...) *la categorizzazione di interventi non rientra nei criteri previsti dalla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", che prevede invece una valutazione caso per caso della significatività dei singoli interventi sui siti Natura 2000. Tuttavia, con riferimento all'istruttoria condotta da codesta Autorità regionale nell'ambito della discrezionalità tecnica di competenza, si ritengono condivisibili le considerazioni esposte in merito all'individuazione di talune tipologie di interventi da configurarsi come utile parametro al fine di definire eventuali deleghe alle Amministrazioni comunali per l'espletamento della procedura di Vinca sugli stessi*";
- a seguito di ulteriori approfondimenti istruttori svolti dalle altre articolazioni regionali competenti, l'elenco delle tipologie riportato nella citata nota prot. n. 7353/2019 è stato limitato alle tipologie di seguito riportate.

**Per quanto sopra esposto, si ritiene che:**

- la individuazione di un elenco di tipologie rientranti nella definizione di "opere di sistemazione esterne" possa costituire oggetto di atto di Giunta, rappresentando una mera cristallizzazione di indicazioni tecniche anche avallate dal competente Dicastero;
- tale atto di indirizzo assolve, oltretutto, alla finalità di competenza della Regione di dettare indirizzi alle Amministrazioni delegate ai sensi della L.r. n. 17/2007 e smi;
- nella definizione di "opere di sistemazione esterne", per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni aventi i requisiti di cui all'art. 57 della L. 221/2015 e smi, rientrino le seguenti tipologie di intervento, riportate nella predetta nota prot. n. 7353/2019 e condivise con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 19332 del 02/08/2019:
  1. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute nel rispetto delle definizioni, degli indici e dei parametri, ivi compreso quello di permeabilità, stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapeдини interamente interrate e non accessibili;
  2. aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  3. interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
  4. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
  5. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno.

**Per tutto quanto sopra esposto e rappresentato:**

#### **GARANZIE DI RISERVATEZZA**

*“La pubblicazione sul B.U.R.P., nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE”.*

#### **COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS. MM. II.**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

Gli Assessori relatori, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 Comma 4 Lettera K della L.R. 7/1997, propongono alla Giunta Regionale:

- **di ritenere** che, nell’esercizio dell’attività di coordinamento ed indirizzo di cui all’art. 7 della L.r. 11/2001 e smi, sia necessario rendere indicazioni puntuali in ordine alla specifica ed univoca individuazione di opere di competenza comunale ai sensi dell’art. 57 della L. n. 221/2015 e smi;
- **di ritenere**, per l’effetto, che nella definizione di “*opere di sistemazione esterne*”, per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni aventi i requisiti di cui all’art. 57 della L. n. 221/2015 e smi, rientrino le seguenti tipologie di intervento, riportate nella nota regionale prot. n. 7353/2019 e condivise con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 19332 del 02/08/2019:
  1. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute nel rispetto delle definizioni, degli indici e dei parametri, ivi compreso quello di permeabilità, stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
  2. aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  3. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
  4. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
  5. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno;
- **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, alle Province della Regione Puglia, alla Città metropolitana di Bari, nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 13/1994, nonché sul Portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 15/2008 in materia di trasparenza amministrativa.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta Regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

**La PO "VINCA forestale"**

Dott. for. Pierfrancesco SEMERARI

**La PO "VINCA agronomico – sviluppo rurale"**

Dott. agr. Roberta SERINI

**Il Dirigente della Sezione Urbanistica**

Dott. Giuseppe MAESTRI

**Il Dirigente del Servizio Strumentazione Urbanistica**

Arch. Vincenzo LASORELLA

**La Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali**

Dott.ssa Antonietta RICCIO

Il Direttore ai sensi dell'art. 18, comma 1 del Decreto del Presidente della Giunta regionale del 31 luglio 2015, n. 443 e ss. mm. ii., NON RAVVISA/RAVVISA le osservazioni riportate nell'allegato \_\_\_ alla presente proposta di DGR.

**Il Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,  
Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio**

Ing. Barbara VALENZANO

**L'Assessore alla Pianificazione Territoriale**

Prof. Alfonsino PISICCHIO

**L'Assessore alla Qualità dell'Ambiente**

Dott. Giovanni Francesco STEA

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
LA GIUNTA**

- **udita** la relazione e la conseguente proposta formulata d'intesa dagli Assessori relatori;
- **viste** le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
- ad unanimità di voti espressi nei modi di legge,

**DELIBERA**

- **di ritenere** che, nell'esercizio dell'attività di coordinamento ed indirizzo di cui all'art. 7 della L.r. 11/2001 e smi, sia necessario rendere indicazioni puntuali in ordine alla specifica ed univoca individuazione di opere di competenza comunale ai sensi dell'art. 57 della L. n. 221/2015 e smi;

- **di ritenere** che nella definizione di “*opere di sistemazione esterne*”, per le quali la competenza sulla Valutazione di incidenza è attribuita ai Comuni aventi i requisiti di cui all’Art. 57 della L. 221/2015, rientrino le seguenti tipologie di intervento, riportate nella predetta nota prot. n. 7353/2019 e condivise con la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. 19332 del 02/08/2019:
  1. opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute nel rispetto delle definizioni, degli indici e dei parametri, ivi compreso quello di permeabilità, stabiliti dallo strumento urbanistico comunale, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili;
  2. aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici;
  3. interventi indispensabili per l’eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché realizzazione, negli spazi pertinenziali, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
  4. opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
  5. interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l’adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno;
- **di disporre** la trasmissione del presente provvedimento al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la protezione della natura e del mare e Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, alle Province della Regione Puglia, alla Città metropolitana di Bari, nonché all’ANCI, affinché ne dia diffusione ai Comuni aderenti;
- **di disporre** la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della l.r. n. 13/1994, nonché sul Portale istituzionale [www.regione.puglia.it](http://www.regione.puglia.it), ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 15/2008 in materia di trasparenza amministrativa.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA  
GIOVANNI CAMPOBASSO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
MICHELE EMILIANO